



Protocollo N° (allegato a PEC)

Classifica 014-10

Fascicolo 2026/5

Rif. Protocollo n. 42147/2026

ORDINANZA n. 109/A/26 del 12/10/2026

OGGETTO: In sostituzione della Ordinanza n. 106/A/26 del 09/10/2026.
- S.P. n. 41 "Fratte Rosa" e S.P. n. 115 "Santa Vittoria". Emissione di *Ordinanza* per la modifica della disciplina del traffico attraverso l'istituzione del restringimento di carreggiata simmetrica e del senso unico alternato regolato da semaforo nei tratti della S.P. n. 41 "Fratte Rosa" compresi dal km 9+448 al km 9+755, lato destro, e nei tratti della S.P. n. 115 "Santa Vittoria" compresi dal km 8+810 al km 8+860, lato sinistro, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo elettrodotto interrato in bassa tensione per alimentazione nuovo C3M nel Comune di Fratte Rosa (PU), a partire dalla data della presente ordinanza fino alle ore 19:00 del giorno martedì 08/12/2026 per il tempo strettamente necessario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

"PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA"

DATO ATTO che il Titolare dell'E.Q. 4.6 "Viabilità 5 – Catria – Alta Val Cesano – Oianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica – Catasto strade – Controllo specialistico ponti del territorio provinciale – Laboratorio segnaletica" ha formulato la proposta di seguito riportata, acquisita al protocollo al n. 42147 del 12/10/2026:

"PREMESSO che:

- la S.P. n. 41 "Fratte Rosa" e la S.P. n. 115 "Santa Vittoria", nei tratti interessati dalle lavorazioni, sono strade provinciali a carreggiata unica, con una corsia per ciascun senso di marcia, ricadenti nel territorio del Comune di Fratte Rosa (PU), in località Convento Santa Vittoria;

- è stata presentata dalla ditta esecutrice ZANIBONI FANO S.R.L., con sede in Via Dino Zampa n. 2-F, 61032 Zona Industriale Bellocchi FANO (PU), Partita I.V.A. 02827710415, la richiesta di emissione di un'ordinanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, acquisita al protocollo n. 41562 del 07/10/2026

CONSTATATO che dalla richiesta pervenuta la Ditta richiedente dei lavori, ovvero E-DISTRIBUZIONE S.P.A., ha ottenuto il nulla osta da parte della Provincia di Pesaro e Urbino n. 134 del 03/06/2026 con protocollo n. 24495/2026 del 03/06/2026.

CONSTATATO che E-DISTRIBUZIONE S.p.A., in qualità di soggetto richiedente, ha ottenuto dal Comune di Fratte Rosa l'autorizzazione allo scavo n. 04/2026 del 10/07/2026, protocollo n. 33124 del 07/05/2026, per la realizzazione delle opere in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

CONSTATATO che non è possibile eseguire le lavorazioni in sicurezza su entrambe le due corsie contestualmente al normale transito di veicoli e/o persone, in quanto la larghezza della carreggiata stradale non lo consente essendo inferiore a 5,60 metri;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti della strada, risulta necessario istituire, limitatamente ai tratti interessati dalle lavorazioni, il restringimento della carreggiata e, ove necessario, il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico temporaneo e/o movieri, secondo le condizioni di visibilità, le caratteristiche geometriche della strada e le prescrizioni impartite dagli Enti competenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO, il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Forcina, Titolare dell'E.Q. 4.6 "Viabilità 5 – Catria – Alta Val Cesano – Oianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica – Catasto strade – Controllo specialistico ponti del territorio provinciale – Laboratorio segnaletica", ritiene necessario e

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, che venga istituita la modifica della disciplina del traffico attraverso l'istituzione del restringimento della carreggiata simmetrica e del senso unico alternato regolato da semaforo nei tratti della S.P. n. 41 "Fratte Rosa" compresi dal km 9+448 al km 9+755, lato destro, e nei tratti della S.P. n. 115 "Santa Vittoria" compresi dal km 8+810 al km 8+860, lato sinistro, a partire dalla data dell'ordinanza fino alle ore 19:00 del giorno martedì 08/12/2026.

Il semaforo provvisorio deve essere conforme alle seguenti previsioni normative appositamente stabilite per «strette e sensi unici alternati»:

- servono due semafori, comandati a mano dagli operai di cantiere o predisposti per il funzionamento automatico, ciascuno dei quali va collocato all'inizio del restringimento della carreggiata per chi percorre quel senso di marcia;
- il semaforo temporaneo va posizionato sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea;
- se il ciclo è a tempo fisso, il rosso non deve durare più di 2 minuti «salvo caso eccezionali di strettoie di grande di grande lunghezza».

Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese dell'Impresa esecutrice, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza; nello specifico durante le lavorazioni e per tutto il periodo di pericolo, lo scavo sarà protetto con rete metallica tipo Orsogrill.

L'Impresa esecutrice dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Il restringimento della carreggiata e l'eventuale senso unico alternato dovranno essere attivati esclusivamente nei tratti effettivamente interessati dalle lavorazioni e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione, garantendo in ogni momento le condizioni di sicurezza della circolazione stradale;
- Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso;
- La segnaletica temporanea dovrà essere adeguata progressivamente all'avanzamento delle lavorazioni, alle condizioni di visibilità e alle caratteristiche geometriche della strada, assicurandone costantemente l'efficienza e la corretta collocazione;

• Al termine delle lavorazioni, l'Impresa dovrà provvedere alla rimozione della segnaletica temporanea non più necessaria e al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata, prima della riapertura alla normale circolazione;

• Dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta n. 134 del 03/06/2026, rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 24495/2026, nonché nell'autorizzazione allo scavo n. 04/2026 del 10/07/2026, rilasciata dal Comune di Fratte Rosa.

L'Impresa esecutrice ZANIBONI S.R.L. è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'Impresa esecutrice dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino.”

CONSIDERATO che la situazione segnalata, rappresentata dall'esecuzione dei lavori in oggetto costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

La modifica della disciplina del traffico attraverso l'istituzione del restringimento di carreggiata e del senso unico alternato regolato da semaforo nei tratti della S.P. n. 41 "Fratte Rosa" compresi dal km 9+448 al km 9+755, lato destro, e nei tratti della S.P. n. 115 "Santa Vittoria" compresi dal km 8+810 al km 8+860, lato sinistro, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo elettrodotto interrato in bassa tensione per alimentazione nuovo C3M nel Comune di Fratte Rosa (PU), a partire dalla data della presente fino alle ore 19:00 del giorno martedì 08/12/2026.

DISPONE

- Che il semaforo provvisorio deve essere conforme alle seguenti previsioni normative appositamente stabilite per «strette e sensi unici alternati»:
 - servono due semafori, comandati a mano dagli operai di cantiere o predisposti per il funzionamento automatico, ciascuno dei quali va collocato all'inizio del restringimento della carreggiata per chi percorre quel senso di marcia;
 - il semaforo temporaneo va posizionato sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea;
 - se il ciclo è a tempo fisso, il rosso non deve durare più di 2 minuti «salvo caso eccezionali di strettoie di grande di grande lunghezza».
- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;

- Che l'esecuzione della presente ordinanza è affidata all'Impresa esecutrice;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale;
- Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese dell'Impresa esecutrice, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza; nello specifico durante le lavorazioni e per tutto il periodo di pericolo, lo scavo sarà protetto con rete metallica tipo Orsogrill;
- L'Impresa esecutrice dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Il restringimento della carreggiata e l'eventuale senso unico alternato dovranno essere attivati esclusivamente nei tratti effettivamente interessati dalle lavorazioni e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione, garantendo in ogni momento le condizioni di sicurezza della circolazione stradale;
 - Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso;
 - La segnaletica temporanea dovrà essere adeguata progressivamente all'avanzamento delle lavorazioni, alle condizioni di visibilità e alle caratteristiche geometriche della strada, assicurandone costantemente l'efficienza e la corretta collocazione;
 - Al termine delle lavorazioni, l'Impresa dovrà provvedere alla rimozione della segnaletica temporanea non più necessaria e al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata, prima della riapertura alla normale circolazione;
 - Dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta n. 134 del 03/06/2026, rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 24495/2026, nonché nell'autorizzazione allo scavo n. 04/2026 del 10/07/2026, rilasciata dal Comune di Fratte Rosa.
- L'Impresa esecutrice ZANIBONI S.R.L. è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria.
- Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'Impresa esecutrice dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per n. 15 giorni interi e consecutivi;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto,

al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 4.5

Su delega del Dirigente Dott. Ing. Mario Primavera

Dott. Ing. MAGNANI MASSIMILIANO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i.)*